

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 12/05/2026

FATTO

Con ricorso interposto in data 17/02/2026, parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 21/03/2012, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, successivamente estinto anticipatamente.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni l'intermediario resistente al rimborso degli oneri non maturati conseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

In particolare, domanda che venga disposto il rimborso pro quota degli oneri netti per complessivi € 1.794,11, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, come indicato nel reclamo, al lordo di quanto eventualmente già restituito in sede di estinzione anticipata e da imputarsi a titolo di acconto.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata ai costi recurring e agli oneri assicurativi, secondo il consolidato orientamento ABF, chiede che le componenti di costo eventualmente qualificabili come up front vengano ridotte secondo il criterio della curva degli interessi, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Domanda altresì:

- la restituzione delle eventuali quote versate successivamente all'estinzione o comunque non dovute;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dal Collegio;
- il rimborso del contributo di € 20,00 versato per la proposizione del ricorso;
- il riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario resistente, nel costituirsi, eccepisce che:

- pur trattandosi di contratto stipulato anteriormente al 25/07/2021, avrebbe provveduto al rimborso anche degli oneri up front applicando il medesimo criterio utilizzato per gli interessi corrispettivi;
- gli oneri assicurativi non goduti sarebbero stati rimborsati secondo le formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione consegnate al cliente al momento della sottoscrizione;
- la richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio pro rata temporis sarebbe infondata, avuto riguardo alla previsione contrattuale di un piano di ammortamento "alla francese" e alla clausola che pone a carico del cliente, in caso di estinzione anticipata, il pagamento del capitale residuo nonché degli interessi e oneri maturati sino alla data di estinzione;
- la domanda di refusione delle spese legali dovrebbe essere rigettata.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il diritto del finanziato ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento in data 31.03.2020, in corrispondenza della rata n. 94 su un totale di 120 sulla base di conforme conteggio estintivo: in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

In ordine alla rimborsabilità degli oneri ex art. 125-sexies, con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel

rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Si fa presente che:

- le commissioni alla mandataria sono da considerare recurring e rimborsabili con riferimento al 100% degli importi, in quanto manca una descrizione e la percentuale di rimborso non è supportata dall'indicazione delle attività remunerate (cfr. Coll. Coord. 10035/16);
- le provvigioni all'intermediario del credito sono di natura recurring poiché la clausola è opaca (nel contratto non risultano chiaramente indicate le prestazioni continuative correlate alla percentuale di rimborsabilità parziale indicata, con conseguente impossibilità per il cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa);
- le spese di istruttoria, non descritte e di importo inferiore a 1000 euro, sono da considerare up front;
- gli interessi corrispettivi sono rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

Quanto agli oneri assicurativi, si precisa che:

- è in atti la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazioni identificate con il codice CG001.2012
- l'intermediario ha prodotto copia di un fascicolo informativo predisposto dalle stesse compagnie assicurative indicate nel modulo di proposta e che presenta una data (agg.to 01/02/2012) compatibile con quella di stipula del contratto;
- nel fascicolo è riportata la clausola di estinzione anticipata:

L'intermediario sostiene di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la quota non goduta dei premi relativi ad entrambe le polizze assicurative: polizza sulla vita e polizza sul rischio di perdita dell'impiego e a copertura delle perdite pecuniarie.

Tuttavia, nel conteggio estintivo, l'importo di € 144,59 risulta imputato alla sola polizza sulla vita. Allo stesso modo, il ricorrente nella tabella di dettaglio delle voci di costo oggetto di domanda considera tale rimborso relativo alla sola polizza sulla vita.

In assenza di puntuali specifiche da parte dell'intermediario nonché di evidenze dei rimborsi ad opera della compagnia assicurativa, la sottostante tabella è stata elaborata tenuto conto di quanto risulta dal conteggio estintivo.

Si è dato dunque atto dell'avvenuto rimborso del premio non goduto relativo alla polizza vita.

Per quanto concerne la polizza a copertura del rischio di perdita dell'impiego, è stato indicato che l'importo da rimborsare al cliente debba essere calcolato secondo la formula attuariale prevista nelle condizioni generali di assicurazione nonché sommato all'importo risultante in tabella (euro 1.742,36).

rate complessive	120	rate scadute	94	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	26	TAN	6,10%					
Denominazione		% rapportata al TAN	5,61%					
Commissioni mandataria				1.804,32 €	Recurring	390,94 €	434,52 €	-43,58 €
Provvigioni intermediario del credito				1.718,40 €	Recurring	372,32 €	372,32 €	0,00 €
Spese di istruttoria				200,00 €	Recurring	43,33 €		43,33 €
Polizza vita				694,05 €	Recurring	144,59 €	144,59 €	0,00 €
Polizza rischio perdita occupazione/perdite pecuniarie				212,12 €	Recurring	come da CGA		come da CGA
Interessi				10.858,66 €	Recurring	2.352,71 €	610,10 €	1.742,61 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.742,36 €

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

In ordine alla richiesta di spese di assistenza tecnica, secondo quanto precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), la rifusione delle spese di assistenza professionale richiede la dimostrazione della necessità dell'intervento del professionista, in ragione di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell'intermediario, ovvero della particolare complessità della controversia.

Nel caso di specie, nulla viene argomentato sul punto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di Euro 1.742,00 (millesettecentoquarantadue/00), oltre a quanto dovuto a titolo di oneri assicurativi a copertura del rischio impiego – il tutto nei limiti della domanda –, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE